

## REGOLAMENTO CONGRESSUALE UNICO

bozza

### Art.1 • Criteri generali

Le associazioni

- **AUSER APS associazione nazionale per l'invecchiamento attivo – ETS, (di seguito AUSER APS)**
- **AUSER ODV – associazione nazionale – ETS (di seguito AUSER ODV)**
- **AUSER rete associativa nazionale – ETS (di seguito Rete Auser)**

sono reti associative autonome sul piano funzionale e statutario, nel pieno rispetto della normativa vigente.

Pur agendo con obiettivi specifici e con modalità organizzative peculiari, esse interagiscono per il conseguimento e il rafforzamento degli scopi associativi e per la realizzazione e la razionalizzazione delle azioni di promozione della solidarietà e della socialità.

Auser Aps e Auser Odv sono reti associative costituite da Centri Regolatori Territoriali, Regionali e Nazionali e dalle Associazioni Affiliate (ALA) nonché, ove presenti, dalle Sedi Operative Locali (SOL).

La Rete Auser è composta da due soci che sono la Rete Nazionale APS e la Rete Nazionale ODV.

Il Congresso Nazionale sancisce l'unità delle Associazioni che si esprime attraverso il tesseramento unico; garantisce ad ogni associata e associato il massimo livello di democrazia, di partecipazione e il pieno diritto di elettorato attivo e passivo.

Per rafforzare tali principi fondamentali di unità politica, nel pieno rispetto delle filiere della rappresentanza e della democrazia, i Comitati Direttivi (APS, ODV e RETE) deliberano la convocazione dei congressi delle rispettive reti. Nella fattispecie si tratta dell'undicesimo congresso per Auser APS e del primo congresso per Auser ODV e Auser Rete Associativa Nazionale, nella stessa giornata del..., presso...

I comitati Direttivi nazionali approvano i documenti congressuali ed il presente Regolamento.

Il Regolamento congressuale ha valore anche per i Congressi straordinari delle strutture che dovessero tenersi durante l'intera vigenza congressuale, successivamente alla celebrazione dei Congressi Nazionali, fatte salve le eventuali modifiche statutarie approvate durante gli iter congressuali.

Nel caso di indizione di congressi straordinari nel rispetto delle norme statutarie e delle norme generali di questo Regolamento, il Comitato Direttivo del livello interessato, dovrà definire il rapporto iscritti/delegati, nel rispetto delle norme statutarie e delle norme generali di questo Regolamento.

Per la corretta partecipazione ai congressi straordinari l'iscrizione dei soci deve perfezionarsi almeno novanta giorni prima della data in cui il comitato direttivo interessato ha convocato il congresso e dovrà risultare regolarmente imputata nell'applicativo unico.

I testi definitivi dei documenti congressuali, approvati dal comitato direttivo nazionale, dovranno essere portati immediatamente a conoscenza di tutte le strutture dell'Associazione mediante la comunicazione elettronica e attraverso la stampa dei materiali che verranno inviati in numero congruo per essere messi a disposizione delle iscritte e degli iscritti. Si provvederà a stampare una sintesi in modo da facilitare la lettura del documento congressuale.

La visione strategica, la valorizzazione delle relazioni e delle sinergie a disposizione nella rete e l'unità dell'Associazione, dovranno essere i messaggi fondamentali da diffondere con forza durante tutto il percorso congressuale.

### **Art.2 • Composizione dell'Assemblea**

Le Assemblee nazionali do Auser APS e ODV sono costituite dai delegati eletti nelle rispettive Assemblee regionali Auser, in numero proporzionale agli iscritti e garantendo comunque un numero minimo di rappresentanti a tutte le Regioni, pertanto alle strutture regionali o alle province autonome che non raggiungessero il quorum viene garantito un numero di due partecipanti al congresso nazionale.

I delegati all'Assemblea nazionale sono eletti in un rapporto 1/1.500 o frazione superiore a 750 iscritti risultanti dalla chiusura del tesseramento dell'anno 2023.

Al numero dei delegati così definiti verrà aggiunta una quota di 32 delegati da destinare proporzionalmente alle regioni al di sotto dei 20 delegati ed al di sopra dei cento iscritti per realizzare l'equilibrio di genere.

### **Art. 3 • Composizione delle liste dei delegati**

Le liste per l'elezione dei delegati alle Assemblee nazionali dovranno garantire una equilibrata rappresentanza degli associati, dei volontari, e dei dirigenti delle associazioni affiliate, delle Auser territoriali e regionali, nel rigoroso rispetto della norma antidiscriminatoria di cui all'art. 38 dello Statuto nazionale, per garantire la quale, se necessario si procederà all'utilizzazione del metodo dello scorrimento della lista.

### **Art. 4 • Commissione di Garanzia Unica**

I Comitati Direttivi, al termine dei lavori che sanciscono l'avvio del percorso congressuale, eleggono la Commissione Nazionale di Garanzia Congressuale Unica, denominata Commissione Congressuale, riconosciuta valida per tutte e tre le associazioni (APS, ODV e Rete Nazionale), che dovrà essere formata da un numero di componenti dispari. La Commissione Congressuale, al momento del proprio insediamento, eleggerà un proprio presidente.

La Commissione Congressuale è titolare esclusiva dell'interpretazione e del rispetto del Regolamento congressuale, pertanto solo a questa commissione possono essere presentate richieste di chiarimento sulle regole previste dal presente Regolamento.

I Comitati Direttivi Regionali e territoriali insedieranno al proprio livello le relative commissioni di Garanzia congressuali uniche, con le stesse caratteristiche di quella nazionale.

Le commissioni ai diversi livelli:

- A. Operano per garantire il corretto svolgimento di tutta l'attività congressuale;
- B. Assicurano il rispetto delle garanzie democratiche previste dallo statuto e dal presente regolamento, dirimono controversie, esaminano e rispondono ai ricorsi;
- C. decidono a maggioranza semplice e, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio;
- D. Sono tenute a rispondere ai ricorsi entro cinque giorni dal ricevimento degli stessi e comunque non oltre la data d'inizio del congresso delle istanze successive. in ogni caso l'iter congressuale non può essere interrotto.

- E. La documentazione e le decisioni relative ai ricorsi devono essere trasmessi alla Commissione Congressuale.

Qualora non fossero rispettati tali tempi, gli interessati possono presentare ricorso non oltre le 48 ore precedenti l'inizio del congresso all'istanza superiore della relativa commissione di Garanzia. Il firmatario di un ricorso, qualora lo stesso fosse respinto, può ricorrere all'istanza successivamente superiore, entro 48 ore dal ricevimento del parere negativo.

#### Art. 5 • Articolazione dell'attività congressuale

Dal varo definitivo dei materiali congressuali da parte dei comitati direttivi dell'Auser devono essere garantiti i seguenti adempimenti:

- A. la predisposizione dei materiali e la cura della loro diffusione;
- B. la predisposizione dei verbali per i congressi delle Assemblee delle Associazioni affiliate di base e delle strutture;
- C. lo svolgimento delle riunioni degli organismi dirigenti ai vari livelli congressuali che assumono i documenti congressuali;
- D. le riunioni degli organismi dirigenti, inoltre, devono stabilire le modalità concrete di svolgimento (convocazione, data e luogo) del congresso di loro competenza, il rapporto iscritti-delegati, nonché il coordinamento dell'attività congressuale delle strutture afferenti e delle affiliate;
- E. il calendario congressuale delle Assemblee di base deve essere predisposto dalla Presidenza territoriale e consegnato alla commissione di Garanzia congressuale territoriale;
- F. i comitati direttivi di convocazione dei congressi dovranno svolgersi a partire dal 16 ottobre 2024;
- G. le Assemblee congressuali di base delle Associazioni affiliate dovranno svolgersi dal 28 ottobre 2024 al 14 febbraio 2025;
- H. i congressi delle strutture territoriali dovranno svolgersi dal 17 febbraio 2025 28 marzo 2025;
- I. i congressi delle strutture regionali dovranno svolgersi dal 31 marzo al 9 maggio 2025;
- J. i congressi nazionali nei giorni 11 e 12 giugno 2025;
- K. i delegati delle Assemblee congressuali Auser vengono eletti a partire dalle Assemblee delle associazioni affiliate con le modalità del presente regolamento e con il rapporto iscritti-delegati stabilito dalle singole strutture di riferimento;
- L. L'Assemblea congressuale della Rete Nazionale Auser sarà composta dall'insieme delle delegate e dei delegati eletti alle Assemblee congressuali delle due associazioni nazionali, Auser ODV Associazione Nazionale e Auser APS associazione nazionale per l'invecchiamento attivo;
- M. Competerà all'Assemblea congressuale di Auser Rete Nazionale, eleggere i componenti del Comitato Direttivo, i quali poi, provvederanno all'elezione della/del Presidente Nazionale
- N. I componenti del Comitato Direttivo, il Presidente e la Presidenza, sono candidati di diritto per ricoprire le medesime qualifiche all'interno di AUSER APS e di AUSER ODV.

#### Art. 6 • Convocazione dell'Assemblea

Le Assemblee sono convocate dai rispettivi Comitati Direttivi, con congruo anticipo sulla data fissata e, in ogni caso, con un anticipo non inferiore a 10 giorni, tramite affissione della convocazione nella sede sociale e lettera o qualsiasi altro mezzo idoneo a provarne l'avvenuto invio, indicando data e luogo di svolgimento, in prima e in seconda convocazione e il programma di lavoro.

#### Art. 7 • Svolgimento delle Assemblee

Tutte le Assemblee si svolgono sui documenti congressuali approvati dal direttivo nazionale nonché su eventuali documenti aggiuntivi o proposte di integrazioni, predisposti dagli organismi dirigenti delle strutture territoriali o delle associazioni affiliate e approvati dal comitato direttivo che convoca il congresso.

I documenti devono essere portati a conoscenza degli associati con congruo anticipo prima dello svolgimento dell'Assemblea stessa. Tutte le operazioni congressuali si dovranno svolgere nel rispetto della norma anti discriminatoria, applicando le modalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Laddove non fosse possibile garantire la presenza dell'intera platea congressuale a causa dell'impossibilità di reperire spazi adeguati, la presidenza della struttura interessata provvede ad organizzare il congresso nella cosiddetta «modalità mista»: in presenza e da remoto. In tal caso, chi è collegato in videoconferenza deve essere messo nella migliore condizione di partecipazione ai lavori congressuali, sia nella discussione, sia nelle operazioni di voto.

Nella convocazione del congresso va esplicitato il ricorso alla «modalità mista» e possibilmente verificato singolarmente con le/i componenti la platea congressuale quale delle due modalità si intende utilizzare al fine di valutarne le implicazioni organizzative relative.

La commissione di garanzia congressuale competente, in accordo con le strutture interessate, può intervenire per assicurare l'ordinato svolgimento dei congressi.

All'inizio dei lavori verrà eletto un presidente o nei casi di strutture più grandi una presidenza, che guiderà l'Assemblea e ne garantirà il regolare svolgimento. Si procederà inoltre all'elezione delle commissioni congressuali, nel caso delle Assemblee di base il presidente o la presidenza possono svolgere anche le funzioni di verifica poteri, delle commissioni.

Al termine del dibattito si procede alla votazione in questo ordine:

- eventuali emendamenti al/ai documenti nazionali;
- eventuali ordini del giorno;
- Documento Congressuale
- elezione dei delegati al congresso di istanza superiore;
- rinnovo degli organi e delle cariche sociali previsti dallo Statuto tutta la documentazione, gli esiti delle votazioni e il relativo verbale, firmato dal presidente dell'Assemblea, dovranno essere trasmessi all'istanza superiore.

#### Art. 9 • Modalità di voto

Le Assemblee si esprimono a voto palese su tutti i documenti. In caso di documenti alternativi l'elezione dei delegati avviene a scrutinio segreto con il quale si determina anche la votazione sui documenti congressuali.

L'elezione di delegati avviene per voto palese sulla lista presentata dalla commissione elettorale ovvero dalla Presidenza del congresso nel caso di strutture di base di ridotte dimensioni. nel caso di liste alternative la votazione avviene a scrutinio segreto.

L'elezione degli organismi di norma avviene per voto palese sulla lista presentata dalla commissione elettorale ovvero della Presidenza del congresso nel caso di strutture di ridotte dimensioni.

Nel caso di presentazione di liste alternative la votazione avviene a scrutinio segreto.

Per la presentazione di liste alternative è necessario il sostegno di almeno il 20% degli aventi diritto e in un numero non inferiore a 5.

Si può ricorrere al voto segreto, ove non già previsto, su richiesta di almeno il 20% degli aventi diritto.

Nel caso di voto segreto, al fine di stabilire i delegati eletti ovvero la composizione degli organismi si ricorrerà al metodo proporzionale che comunque dovrà garantire il rispetto della quota di genere.

Esempio: Organismo di 50 componenti. Presentazione di due liste.

*Metodo proporzionale puro*

*Aventi diritto 120.*

*Lista A: 90 voti; Lista B: 25 voti; nulli 5 voti; Voti validi: 115*

*Lista A:  $90/115 \times 100 = 78,26\% = 39,13 = 39$*

*Lista B:  $25/115 \times 100 = 21,73\% = 10,86 = 11$*

*Metodo d'Hondt*

*Voti validi  $115/50 = 2.3$  Quorum*

*Lista A:  $90/2.3 = 39.13 = 39$*

*Lista B:  $25/2.3 = 10.86 = 11$*

in caso di emendamenti si procede al voto come segue:

- gli emendamenti e gli ordini del giorno accolti dalla commissione politica eletta dall'Assemblea congressuale vengono dati per accolti nella formulazione originaria o in quella rielaborata dalla commissione, se accettato dai presentatori. In caso contrario si procede al voto. Risulta accolto l'emendamento che raccoglie il numero maggiore di voti. Si prevede un intervento a favore ed uno contro per ogni emendamento, e dichiarazioni di voto, di breve durata;
- analogamente si procede per gli emendamenti e gli ordini del giorno respinti dalla commissione politica.

#### **Art. 10 • Controversie**

eventuali controversie o contestazioni intervenute nelle operazioni congressuali dovranno essere deferite alle commissioni di garanzia competenti.